



Titolo

Società sportiva – rinuncia a gara, ritiro ed esclusione dal campionato – responsabilità - fattispecie

Descrizione

Risponde ai sensi dell'art. 53, comma 1, delle NOIF – secondo cui *“[l]e società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate”* – il presidente della società che ha risolto il rapporto di tesseramento con numerosi calciatori senza provvedere a reintegrare l'organico, impedendo alla squadra di portare a termine il campionato al quale era iscritta. A tal fine rileva unicamente il dato obiettivo del volontario depauperamento e del mancato reintegro della compagine che hanno impedito alla squadra di condurre a termine il campionato in corso. (Nella specie la Corte federale ha ritenuto che non sussistesse il requisito dell'inesigibilità che avrebbe potuto scriminare la condotta, impedendo di assumere una condotta diversa da quella che viene rimproverata (Cass. pen., Sez. III, 19 settembre 2024, n. 35122; Cons. Stato, Sez. V, 30 agosto 2023, n. 8076).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 59/CFA/2024-2025/A

Presidente

Torsello

Relatore

Castiglia

Riferimenti normativi

art. 53 NOIF

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0059 CFA del 9 dicembre 2024 (A.S.D. Casoria Calcio 2023 - sig. Ciro Cristiano/PR)